

Rep.

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA
CALCIO DI NEGRISIA SITO IN VIA A. DE FAVERI
PERIODO/...../..... - 31/08/2024**

L'anno, addì del mese di (...../...../2020)

Tra

il Comune di Ponte di Piave, rappresentato dal Responsabile dell'Area
Tecnica, Arch. Simone Ellero, il quale interviene nel presente atto in nome e
per conto di detto Comune,

e

il Sig., c.f., nato a
..... (.....) il e residente a
..... in Via, che agisce come Presidente
della Società sportiva “.....” con sede legale
in Via n. nel comune di
....., Cod.Fisc.,

Premesso:

1. che il Comune di Ponte di Piave è proprietario del Campo da Calcio e delle
strutture attigue (spogliatoi e servizi igienici) di Via A. De Faveri nella
frazione di Negrisia, il tutto come individuato ed evidenziato in giallo nelle
planimetrie allegate alla presente convenzione;
2. che detti impianti sono catastalmente censiti al N.C.E.U. del Comune di
Ponte di Piave come segue:
- Foglio 10, Sez. A, mappale n. 340, SUB 1 per quanto concerne il campo

gioco da calcio (mappali 340 e 345 nella mappa catasto terreni);

- Foglio 10, Sez. A, mappale n. 340, sub. 2 per quanto concerne i locali spogliatoi e servizi igienici;

- Foglio 10, Sez. A, mappale n. 302-340, sub. 3 che identifica il locale centrale termica, area comune al mappale 340, sub. 2 (spogliatoi e servizi igienici di cui sopra) e al mappale 302, sub. 2 (scuola confinante);

a tal proposito si precisa che l'accesso dalla pubblica via agli spogliatoi avviene dall'attiguo mappale 302 che identifica la scuola primaria "Don Lorenzo Milani" di Negrisia; l'area di accesso e quella circostante il fabbricato destinato a spogliatoi / servizi igienici e centrale termica, compresa l'esistente pista "polivalente", risultano delimitate da recinzione che le separa dalla restante area scoperta di pertinenza della scuola.

3. che con deliberazione della Giunta Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione Comunale ha deliberato di approvare lo schema di convenzione per la gestione del campo da calcio di Negrisia;

4. che è stata esperita indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare all'eventuale procedura selettiva per l'affidamento della gestione dell'impianto in oggetto, secondo le modalità, criteri ed importi economici stabiliti nello schema di convenzione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. del

5. che è stata esperita la seguente procedura ed è stato disposto l'affidamento in concessione della gestione del Campo da Calcio di Negrisia alla società aggiudicataria "....." con sede legale in Via

..... nel comune di

....., Cod.Fisc.

6. il comune di Ponte di Piave e la società “.....”,
di seguito denominati rispettivamente “Comune” e “Concessionario”, sono
oggi addivenuti alla determinazione di stipulare la convenzione avente ad
oggetto la concessione in questione, secondo lo schema approvato con
apposita deliberazione della Giunta Comunale come sopra riportato;

Visto il Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali,
approvato con deliberazione consiliare n° 49 del 30/11/2015.

Tutto ciò premesso e considerato, che formano parte integrante del presente
atto, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede alla società “.....”,
che a mezzo del suo rappresentante accetta, l’uso e la gestione dell’impianto
sportivo di proprietà comunale “Campo da Calcio di Negrisia”, alle
condizioni stabilite nella presente convenzione, per la conduzione delle
strutture sportive esistenti all’interno dell’impianto, per l’organizzazione
diretta o attraverso terzi e lo svolgimento di manifestazioni sportive e di
manifestazioni e spettacoli di carattere extrasportivo o ricreativo, quest’ultime
da effettuarsi compatibilmente con l’utilizzo degli impianti per lo scopo
prioritario dello sport destinato alla disciplina sportiva del calcio.

La presente convenzione ha per oggetto la gestione degli impianti sportivi di
Via A. De Faveri nella frazione di Negrisia, comprendenti il Campo da Calcio
e relative strutture adiacenti e pertinenti come di seguito elencate:

- N° 2 spogliatoi atleti con relativi servizi igienici e docce;

- N° 1 spogliatoio arbitro con relativo servizio igienico e doccia;

- N° 1 locale ad uso magazzino;

- N° 1 servizio igienico ad uso degli spettatori;

- N° 1 stanza “sala riunioni” lato strada.

Si specifica che la pista “polivalente”, ovvero l’area pavimentata esistente limitrofa al fabbricato destinato a spogliatoi / servizi igienici / centrale termica, come detto più sopra di pertinenza della scuola elementare, non deve intendersi ricompresa nell’oggetto della presente convenzione, ma resta appunto a disposizione esclusiva della scuola e dell’Amministrazione Comunale.

L’impianto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al concessionario, rappresentati ed evidenziati nelle planimetrie allegate; per la consegna sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di consistenza.

A tal proposito si evidenzia che gli impianti sportivi di che trattasi saranno oggetto degli interventi necessari per l’omologazione del Campo da Calcio, a completamento dei lavori già eseguiti negli anni scorsi.

Art. 2 – FINALITA'

L’affidamento della gestione dei suddetti impianti è finalizzato alla conduzione, funzionamento e fruibilità ottimale delle strutture, in attuazione delle linee programmatiche e delle politiche locali in materia di sport e di welfare.

Nello specifico gli impianti dovranno essere destinati esclusivamente ad ospitare attività, eventi e manifestazioni di pubblico interesse aventi finalità sportive, educative, sociali, storico-culturali, ricreative e del tempo libero.

Sono pertanto escluse le attività, gli eventi e le manifestazioni a carattere “privatistico” che non rivestano un pubblico interesse.

Si precisa che la stanza esistente lato strada è destinata esclusivamente per svolgimento di riunioni da parte della società gestore della struttura, salvo utilizzo per manifestazioni e/o eventi patrocinati dall’Amministrazione Comunale come previsto al successivo art. 6, tra gli impegni assunti dal gestore.

Art. 3 – DURATA, REVOCA, RECESSO

La presente concessione, così come disposto con deliberazione della Giunta Comunale n° del, ha validità di anni quattro (4), con decorrenza dal e scadrà il 31/08/2024 in coincidenza con la chiusura della stagione sportiva in corso.

E' esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.

La convenzione può essere revocata dal Comune in qualsiasi momento, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o ragioni di carattere eccezionale, con preavviso di almeno 60 giorni da comunicare al Concessionario mediante pec, notifica a mano o lettera raccomandata A.R.

La revoca della convenzione non dà diritto ad indennizzi di sorta, a qualsivoglia titolo essi fossero richiesti.

Il Comune, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, con gli stessi mezzi su descritti, qualora ravvisi inadempienze gravi e ripetute del Concessionario in merito alle finalità di cui all'art. 2 ed agli obblighi assunti con la presente convenzione e previa messa in mora come previsto dall'art. 11.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare o revocare la

presente convenzione in caso di sostanziali modifiche statutarie del Concessionario, tali da alterare la natura della presente convenzione.

La società “.....”, può recedere con un preavviso scritto di 60 giorni.

Art. 4 – GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Il servizio di gestione degli impianti sportivi consiste in:

- garantire la costante presenza di un responsabile della società che dovrà provvedere all'apertura e chiusura degli impianti, sorvegliare sul loro uso e sul corretto comportamento degli atleti e degli altri presenti, compreso il pubblico, qualora autorizzato;
- mantenere la pulizia e la costante funzionalità della struttura avuta in gestione mediante interventi di manutenzione ordinaria come meglio specificato al successivo art. 6;
- segnalare per iscritto al comune gli interventi necessari al fine di mantenere la struttura avuta in gestione in perfetto stato di conservazione e manutenzione, al fine di garantirne la piena funzionalità ed efficienza;
- segnalare per iscritto al Comune ogni difetto di funzionamento, interrompendone l'uso nei casi di disfunzione e prendendo le immediate precauzioni del caso;
- assicurare l'integrità degli impianti, delle attrezzature e dei materiali esistenti all'interno delle strutture.

È fatto espresso divieto al Concessionario di sub-concedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi la presente Convenzione in qualsivoglia forma.

Art. 5 – UTILIZZO DELLE STRUTTURE

La Concessionaria deve utilizzare e fare utilizzare gli impianti in modo corretto usando la diligenza del buon padre di famiglia e osservare e fare osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto, con particolare riferimento al Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.

In caso di gare e manifestazioni sarà cura del Concessionario provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni di legge.

A fronte dell'onerosità dello svolgimento dei servizi di cui al successivo art. 6, il Concessionario viene esentato dal pagamento delle tariffe comunali per l'utilizzo della struttura sportiva.

Le strutture sportive in oggetto, consegnate previa redazione di verbale di consistenza come specificato all'art. 1, dovranno essere riconsegnate alla scadenza della convenzione, oppure in caso di cessazione anticipata per revoca o recesso, in perfetto stato di efficienza e conservazione, salvo il normale deperimento derivante dal suo corretto utilizzo. Al termine della gestione le parti dovranno redigere apposito verbale di aggiornamento dell'inventario al fine di verificare quantità e stato d'uso dei beni.

Il gestore potrà utilizzare la struttura sportiva avuta in gestione esclusivamente per gli scopi cui è destinata, assumendo come proprie le finalità sportive e sociali che caratterizzano l'uso degli impianti.

L'uso, esclusivamente episodico, per attività non direttamente legate alla pratica del calcio da parte del concessionario, o l'utilizzo a qualsiasi titolo da parte di terzi delle strutture in oggetto dovrà essere preventivamente

autorizzato dall'Amministrazione Comunale e concordati con il competente ufficio comunale.

Il concessionario non potrà apportare modifiche o innovazioni all'impianto o a parti di esso senza avere ottenuto l'autorizzazione del Comune.

L'orario di chiusura di tutte le attività sportive viene previsto per le ore 22.30, tranne in caso di partite notturne da concordare con l'Amministrazione.

Qualora nelle strutture date in gestione non fosse rispettato il Regolamento Comunale o si verificassero fatti o comportamenti non consoni, il gestore è tenuto a segnalarli tempestivamente al Comune e, se necessario, alle forze dell'ordine.

Al Concessionario è consentita, come riportato all'art. 16 del Regolamento Comunale, l'attivazione del servizio bar-ristoro nel rispetto delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL GESTORE

Poiché il gestore è nominato custode degli impianti avuti in gestione, dovrà vigilare affinché le rotture ancorché fortuite (vetri, specchi, danni agli impianti, agli attrezzi e comunque ogni forma di danneggiamento arrecata alla struttura), vengano addebitate alle Società utilizzatrici responsabili del danno.

Il gestore garantisce il rispetto del Regolamento Comunale per l'uso degli impianti sportivi.

Il gestore, inoltre, si rende responsabile per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore di utilizzo, ritenendo esente da qualsiasi responsabilità il

Comune, come pure si assume la responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell'uso della struttura data in uso ad altre società.

Sarà cura del gestore provvedere a comunicare tempestivamente al Comune gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza degli impianti.

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale per lavori di straordinaria manutenzione, il Concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune.

Si fa comunque obbligo al gestore di segnalare all'Ufficio Tecnico comunale, eventuali danni o disfunzioni che dovessero verificarsi durante l'intero periodo di gestione. A tal fine, in caso di disfunzione della telegestione del riscaldamento deve essere assicurata la presenza di proprio personale per intervenire manualmente su indicazione dei tecnici del BIM Piave S.r.l.

Il gestore si impegna al controllo, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo ed accessori oggetto della presente convenzione; opere e servizi che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito si elencano :

- cura e custodia della struttura sportiva e pertinenze, nonché apertura e chiusura ogni qualvolta risulti necessario;
- provvedere alle pulizie generali (ordinarie e straordinarie) dei beni dati in gestione, inclusi gli spogliatoi / servizi igienici, la sala riunioni e le aree adiacenti l'impianto, in modo efficiente e correlato alla frequenza di utilizzo delle strutture, assumendosi l'onere di acquisto di attrezzatura e materiali necessari per assicurare una pulizia adeguata ed un decoro degli immobili;

● provvedere a opere e riparazioni/sostituzioni di piccola manutenzione ordinaria di pareti/soffitti (dipinture), di rivestimenti e pavimentazioni, dei terminali degli impianti, di infissi e serramenti, della rubinetteria e pezzi sanitari, delle lampade, di recinzioni e cancellate e degli altri elementi costitutivi dei beni oggetto di concessione, al fine di garantirne il funzionamento e la conservazione nel tempo; il tutto con riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile relativamente ai contratti di locazione;

● provvedere ai necessari interventi per la riparazione dei danni eventualmente causati da atti vandalici;

● provvedere al taglio, semina e concimazione del manto erboso, in conformità alle esigenze di gioco e nel rispetto delle caratteristiche previste per i campi da calcio, compreso lo smaltimento del materiale di risulta; il tutto con mezzi, materiali e manodopera propri;

● provvedere al ripristino della segnatura del campo da gioco, qualora necessario;

● provvedere ad organizzare nei modi e tempi l'irrigazione del manto erboso ;

● provvedere al taglio dell'erba nell'area di accesso dalla pubblica via agli spogliatoi / servizi igienici / stanza-sala riunioni (porzione di mappale 302 della Scuola Primaria "Don L. Milani" di cui alle premesse);

Il Concessionario si impegna inoltre a :

● farsi carico delle spese, comprensive di tutti gli oneri di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale, necessarie per il personale addetto ai

servizi di cui sopra, senza alcun rapporto con il Comune, sollevando il Comune medesimo da ogni responsabilità al riguardo.

- evitare che nei locali affidati si svolgano attività e manifestazioni non sportive, salva autorizzazione del Comune; eventuali danni a cose e persone derivanti dall'attività non sportiva autorizzata all'interno dei locali saranno a carico dei fruitori, così come per tutte le Società Sportive utilizzatrici degli impianti; specificamente in caso di manifestazioni organizzate dal gestore lo stesso dovrà provvedere ad ottenere tutte le autorizzazioni previste e rispettare gli orari imposti dal comune;

- consentire lo svolgimento fino a n. 10 manifestazioni e/o attività organizzate o patrocinate dal Comune e comunicate con congruo anticipo in modo tale da non farle coincidere con altre manifestazioni o attività sportive. Nel caso di utilizzo diverso dell'attività sportiva, gli impianti dovranno risultare accuratamente puliti e saranno riconsegnati puliti dai fruitori, a condizione che il fruitore non sia il Comune stesso. Resta inteso che per esigenze di pubblico interesse ritenute improcrastinabili, il Comune mantiene il diritto di utilizzare le strutture, ferma restando la necessità di concordarne previamente l'uso con il gestore. La Società deve garantire la presenza di proprio personale sia in fase di preparativi che durante lo svolgimento delle manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune;

- sorvegliare, affinché venga rispettato il divieto di fumare nei locali chiusi avuti in gestione;

- garantire una corretta e responsabile gestione dei consumi di acqua,

energia elettrica e gas con l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tecnico comunale i periodi e gli orari di funzionamento degli impianti di riscaldamento;

- effettuare una corretta differenziazione dei rifiuti e provvedere al conferimento negli appositi contenitori;
- tenere sempre pulite e sgombre le aree scoperte;
- garantire, nel rispetto delle regole proprie ed altrui stabilite, rapporti di serena, pacifica e civile convivenza con gli operatori / gestori di strutture ed impianti adiacenti, nonché con le istituzioni / associazioni / gruppi / privati utilizzatori di tali strutture e dell'impianto oggetto della presente convenzione;
- consegnare entro il 31 marzo dell'anno successivo il rendiconto della gestione;
- consentire all'Amministrazione Comunale di effettuare con proprio personale, a proprio insindacabile giudizio ed ogniqualvolta lo ritenga necessario ed opportuno, senza obbligo di preavviso al Concessionario, ispezioni e/o sopralluoghi per verificare la rispondenza della gestione al dettato della presente convenzione;

Qualora si riscontrassero delle carenze nella manutenzione ordinaria, in accordo con il Concessionario si stabiliranno i termini entro cui lo stesso dovrà ottemperare. In caso di mancato accordo sui termini o trascorso il termine concordato, gli interventi saranno effettuati a cura del Comune e le spese poste a carico del Concessionario.

Art. 7 – COMPETENZE ED ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune, fatte salve le spese per atti vandalici o da

indisciplina dei fruitori che sono a carico del Concessionario, tutte le spese afferenti la manutenzione straordinaria delle strutture, le spese relative ad interventi di modifica strutturale, tecnologica ed elettrica presso le strutture sportive oggetto della presente convenzione, resi obbligatori da nuove normative entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione della convenzione medesima.

Sono altresì a carico del Comune le spese relative alle utenze di energia elettrica, acqua e gas metano.

Art. 8 – INTERVENTI DI MIGLIORIA

Troveranno applicazione tutti gli interventi tecnici di miglioria sul servizio di gestione in oggetto eventualmente offerti in sede di affidamento della gestione.

Nel corso della durata della convenzione il Concessionario potrà realizzare, a propria cura e spesa, interventi di manutenzione straordinaria, miglioria, addizione, modifica agli impianti sportivi e sue pertinenze oggetto della presente, che dovranno essere preventivamente approvati dagli Uffici Comunali competenti prima della loro realizzazione.

Al termine della concessione tutti gli interventi realizzati dalla Concessionaria, compresi quelli di manutenzione ordinaria, diverranno di proprietà del Comune senza che il Concessionario possa vantare alcun indennizzo.

Le opere dovranno in ogni caso essere eseguite a regola d'arte, comunicando al Comune l'inizio ed il completamento delle stesse affinché il Comune possa provvedere ad eventuale sopralluogo per verifica e controllo.

Nell'esecuzione degli interventi dovrà inoltre essere rispettata la vigente

normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 9 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DI TERZI

Il concessionario viene autorizzato e chiamato a concedere le strutture sportive oggetto della presente convenzione a terzi, esclusivamente per il gioco del calcio, previo il pagamento di una tariffa come previsto da apposita deliberazione della Giunta comunale.

La responsabilità, anche in questo caso, rimane a carico del Concessionario così come le varie operazioni di apertura, controllo e chiusura degli impianti stessi, sollevando l'Amministrazione comunale stessa.

Le richieste di utilizzo saranno gestite dall'Ufficio Tecnico / Ecologia del Comune come previsto dall'art. 7 del Regolamento Comunale e dallo stesso valutate secondo le priorità e criteri previsti dall'art. 11 del medesimo Regolamento Comunale.

Il concessionario si obbliga pertanto sin d'ora ad organizzare e/o riorganizzare l'uso del Campo da Calcio al fine di concedere la disponibilità di utilizzo anche da parte di altre associazioni, in particolare quelle aventi sede ed operanti nel territorio comunale.

Il concessionario concede l'utilizzo delle strutture ad altre società solamente in presenza di una copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi; tale copertura solleva da qualsiasi responsabilità il concessionario e la responsabilità rimane a carico dell'utilizzatore dell'impianto. Le società utilizzatrici devono assicurare i propri atleti come previsto dalle norme in vigore.

Le società utilizzatrici, anche per tramite del concessionario, dovranno fornire al Comune, prima dell'inizio dell'anno sportivo:

a) il calendario delle proprie attività;

b) il numero degli iscritti con particolare indicazione dei minori e dei residenti nel comune di Ponte di Piave;

c) atto costitutivo e statuto dell'associazione.

Art. 10 – PREROGATIVE DEL GESTORE

Il concessionario provvederà a riscuotere in proprio l'importo previsto per l'utilizzo degli impianti dalle varie associazioni sportive autorizzate o che ne richiedessero l'uso secondo le tariffe prestabilite con l'Amministrazione Comunale, come di seguito riportate:

- Partite diurne € 100,00.=;

- Partite notturne € 150,00.=;

- Incontri organizzati da gruppi non affiliati alla FIGC:

Partita diurna € 150,00.=;

Il pagamento da parte dei fruitori degli impianti sportivi dovrà avvenire, previa ricevuta di pagamento, su conto corrente bancario o postale che il Concessionario avrà cura di comunicare all'Amministrazione ed alle società utilizzatrici.

Tutti gli oneri a carico del Concessionario previsti dall'art. 6 s'intendono totalmente compensati dall'utilizzo gratuito della struttura per tutte le proprie attività, dai proventi delle tariffe versate dai terzi utilizzatori dell'impianto con le modalità sopra descritte. Tali proventi compensano integralmente, altresì, l'utilizzo gratuito degli spazi e degli impianti che l'Amministrazione Comunale si riserva per attività e manifestazioni didattiche, scolastiche, sociali e promozionali svolte e patrociniate dal Comune stesso nei limiti indicati al precedente art. 6.

E' data facoltà al gestore di sospendere senza riserve l'utilizzo degli impianti a quelle società o fruitori che non ottemperassero al pagamento puntuale del corrispettivo dovuto o non rispettassero le modalità di utilizzo degli impianti disposte dal Comune. Non saranno inoltre autorizzati all'utilizzo della struttura quelle società che risultano avere una pendenza economica per le passate stagioni sportive, se non provvederanno tempestivamente al pagamento delle somme dovute.

Art. 11 – FORME DI CONTROLLO, PENALITA'

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi svolti dal soggetto gestore a mezzo del proprio personale ed ha il diritto di risolvere in tutto o in parte il rapporto qualora si accerti che lo stesso non sia in grado o non esegua correttamente quanto previsto dalla presente convenzione.

Qualora si verificano gravi deficienze nell'adempimento degli obblighi assunti il Comune metterà in mora il gestore e, trascorsi 15 giorni dalla messa in mora senza che il gestore si sia attivato adeguatamente, la convenzione sarà risolta di diritto senza che lo stesso possa vantare alcun tipo di indennizzo con le modalità stabilite dall'articolo 3.

Art. 12 – PERSONALE E SICUREZZA

L'Amministrazione Comunale riconosce, come unico referente della società e quale “Responsabile dell’Impianto” che deve assicurare la propria reperibilità, il Signor (nato a il) incaricato a coordinare, osservare, eseguire e gestire quanto previsto in questa convenzione a carico della Concessionario, la società “.....”

Il gestore si obbliga all'incondizionato rispetto di tutte le disposizioni vigenti

o che verranno imposte in materia di sicurezza sanitaria e di sicurezza degli ambienti di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

La gestione della sicurezza è posta a totale carico, per quanto di competenza, del Concessionario in quanto considerato “Titolare dell’Impianto” a seguito della stipula della convenzione.

Pertanto il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di eventuali attività integrative richieste dalle Autorità competenti.

Per tale compito è tenuta ad avvalersi di personale qualificato, appositamente incaricato, che deve essere presente durante l’esercizio dell’attività.

Il gestore si impegna, nei confronti dei propri collaboratori (volontari e non) e del personale di cui si debba avvalere per lo svolgimento dei servizi affidati, ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi in materia.

Il gestore deve fornire al Comune l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato stabilmente nelle strutture per l'espletamento dei servizi oggetto di affidamento.

La Concessionaria risponde di tutti i fatti di gestione per gli impegni oggetto della presente Convenzione e del comportamento del proprio personale per le mansioni assunte.

La Concessionaria

La Concessionaria si impegna altresì a rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di volontariato e di cooperazione sociale, nonché agli obblighi legati all’iscrizione al CONI ed alla federazione F.I.G.C..

Art. 13 – RESPONSABILITA' CIVILE E ASSICURAZIONE

Il gestore è direttamente responsabile della conduzione, vigilanza e uso degli impianti, delle attrezzature e degli arredi dati in concessione nonché di tutti gli eventuali danni accertati, fatte salve le normali usure; è inoltre responsabile del rispetto da parte propria e di terzi di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalla legge ed in generale dalla normativa vigente in materia.

La Società concessionaria risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati, senza diritto di rivalsa a carico del Comune.

Il Comune viene pertanto esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento del servizio che forma oggetto del presente atto, nel periodo di validità della convenzione.

A tale scopo il gestore dovrà esibire, prima della firma della convenzione, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, per garantire la copertura del danno, per un importo minimo di € 750.000,00 (euro settecentocinquanta/00), assumendo a proprio carico le eventuali franchigie.

Art. 14 – SPESE ED ONERI

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del richiedente la registrazione.

Art. 15 – DOMICILIO DELLE PARTI

Per tutti gli effetti della presente convenzione, il Comune di Ponte di Piave elegge domicilio presso la sede comunale, mentre la società elegge domicilio presso la sede.....

Art. 16 – PRIVACY

Il Comune di Ponte di Piave, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento

Europeo GDPR 2016/679, informa il Gestore che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, ai contenuti del Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, nonché si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni e clausole, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della Convenzione.

Art. 18 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Treviso.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Simone Ellero

Società “.....”

Il Presidente –